

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

Comune di Mogliano Veneto	
26 NOV. 2018	
Prot. n. 41135	
Cof. 2	Clas. 11 Fasc.

AV
SF

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n 28 del 26 novembre 2018

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1) lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Causa avanti al T.A.R. Veneto R.G. n. 1877/2011. Sentenza n. 1173/2017.

Oggi 25 novembre 2018, in conferenza telematica, il Collegio dei revisori del Comune di Mogliano Veneto, dovendo a norma dell'art. 239 c. 1 lett. b) punto 6) del Dlgs 267/2000, esprimere il parere sulla proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si è riunito nelle persone di:

- Dott.sa Michela Maschio Presidente
- Rag. Carlo Todesco componente

Il Dott. Francesco Santinello risulta assente giustificato.

I revisori hanno preso in consegna la documentazione inerente l'oggetto ed acquisto sia il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario Dott.sa Luisa Greggio che quello di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario Dott.sa Rita Corbanese. Quindi il collegio

Premesso che:

- con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, pervenuto all'Amministrazione in atti al prot. n. 31677 del 03.11.2011, i sigg.ri Martini e Zanatta chiedevano l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta Comunale n. 162 del 30.05.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto denominato Opere di urbanizzazione fuori ambito del P.P. C2/9" e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 15.11.2011 veniva autorizzata la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Veneto promosso dai ricorrenti e con successiva determinazione dirigenziale n. 882 del 30.12.2011 veniva affidato all'Avv. Andrea Gritti del foro di Treviso l'incarico di assistenza legale per il ricorso;
- con ordinanza n. 00948/2011, depositata il 09.12.2011, il T.A.R. Veneto respingeva la domanda di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2011, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in Euro 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre iva. e cpa;
- successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, nella causa R.G. n. 1877/2011 pendente avanti al T.A.R. Veneto, veniva chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto di esproprio n. 4 datato 16.05.2016 emesso ai sensi e per gli effetti degli



articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 dal Comune di Mogliano Veneto e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e segnatamente del verbale di immissione in possesso prot. n. 17511 e dello stato di consistenza dei beni oggetto di esproprio prot. n. 17514, entrambi redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 in data 31.05.2016;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 23.08.2016 veniva autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso per motivi aggiunti nella causa R.G. n. 1877/2011 pendente avanti al T.A.R. Veneto e con determinazione dirigenziale n. 583 del 08.09.2016 veniva integrato l'incarico di assistenza legale per il ricorso per motivi aggiunti all'Avv. Andrea Gritti del foro di Treviso;
- con ordinanza n. 00468/2016, pubblicata il 08.09.2016, il T.A.R. Veneto accoglieva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti;
- con sentenza esecutiva n. 1173/2017, pubblicata in data 21.12.2017, il T.A.R. Veneto, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, annullava gli atti oggetto d'impugnazione, accogliendo la tesi proposta dalla difesa di controparte in merito all'interpretazione dei termini di decorrenza per computare l'efficacia della delibera consiliare di variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo espropriativo e ritenendo, in particolare, che la decorrenza dei termini dovesse fare riferimento alla scadenza del trentesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione della variante all'Albo pretorio (avvenuta il 21.04.2006) anziché dalla pubblicazione dell'apposito avviso relativo all'intervenuta approvazione della variante (avvenuta il 02.05.2006);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 23.03.2018 l'Amministrazione stabiliva, per le motivazioni ivi riportate, di non procedere alla proposizione di appello avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1173/2017, pubblicata in data 21.12.2017, relativa alla causa R.G. n. 1877/2011;
- **al collegio** - tra l'altro - **è stata consegnata la proposta di delibera avente il medesimo oggetto,**
- che in essa si dà atto che:
 - con la sopracitata sentenza n. 1173/2017 il Comune di Mogliano Veneto è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio liquidate nella somma di Euro 3.000,00 a titolo di compensi e spese, oltre ad iva e cpa; il difensore di questa amministrazione ha quantificato in Euro 3.806,40 il totale dovuto dai ricorrenti liquidato con sentenza del T.A.R. Veneto n. 1173/2017 ed in Euro 1.268,80 la somma dovuta dai ricorrenti al Comune liquidata nell'ordinanza cautelare n. 948/2011;
 - la compagnia assicuratrice ha garantito la copertura, oltre che di tutte le spese legali sostenute dall'Ente, anche delle spese liquidate con la sopracitata sentenza a favore di controparte a carico dell'Ente, già riscosse dall'Amministrazione e che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha rimborsato al Comune le spese legali sostenute ha il diritto di surrogarsi fino alla concorrenza di Euro 1.268,80 nel diritto di credito del Comune (assicurato) derivante dall'ordinanza del T.A.R. Veneto n. 00948/2011;

tutto ciò premesso il collegio RAMMENTA

al responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge n 289 del 27.12.2002, che la delibera adottata dall'organo consigliere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati dovrà essere trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone evidenza al collegio dei revisori.

Quindi

Ritenuto

il riconoscimento *de quo* atto dovuto da parte dell'Ente, il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa, esprime all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

al riconoscimento del debito fuori bilancio, pari all'importo di € 3.806,40 di cui alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 1173/2017 emessa nella causa R.G. 1877/2011, pubblicata il 21.12.2017.

dando atto che:

- ❖ l'importo di cui al punto 1) risulta già liquidato all'Ente dalla compagnia assicuratrice e che la stessa, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, ha il diritto di surrogarsi fino alla concorrenza di Euro 1.268,80 nel diritto di credito del Comune (assicurato) derivante dall'ordinanza del T.A.R. Veneto n. 00948/2011;
- ❖ la somma anzidetta trova copertura con l'utilizzo del capitolo 9079 art. 101 "Avanzo amministrazione vincolato Debiti fuori bilancio - sentenze" (Cod. Bil. Missione 1 Programma 2 Titolo 1 – P.d.c.f. 1-10-5-4-1) del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Il collegio dei Revisori

-Dott.sa Michela Maschio	Presidente
-Rag. Carlo Todesco	componente

